

Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale a scuola

Il Regolamento, redatto in conformità alle indicazioni ministeriali e alle normative vigenti in materia di privacy, sicurezza digitale ed etica nell'uso delle nuove tecnologie, stabilisce le modalità con cui studenti, docenti e personale scolastico possono utilizzare strumenti basati sull'IA a fini didattici e organizzativi.

In particolare, il Regolamento disciplina:

- le finalità ammesse per l'uso di applicazioni di IA;
- le responsabilità di studenti e docenti;
- la tutela dei dati personali e il rispetto della normativa GDPR;
- i limiti e i divieti nell'uso di tali strumenti;
- le conseguenze disciplinari in caso di utilizzo improprio.

Regolamento sull'uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale (IA) a Scuola (ai sensi del Regolamento UE 2024/1689 – AI Act, del GDPR e delle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito)

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno delle istituzioni scolastiche, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti (AI Act, GDPR e Codice Privacy).

Gli obiettivi sono:

- garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
- definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
- promuovere la formazione di personale e studenti per un uso consapevole dell'IA;
- prevenire rischi legati a manipolazione, plagio e pregiudizi algoritmici (bias).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

Per "Intelligenza Artificiale" si intende ogni forma di sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia, inclusi machine learning, Large Language Models (LLM), sistemi generativi di testi e immagini. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali

L'uso dell'IA deve rispettare i principi di trasparenza, sicurezza, equità, inclusione e tutela dei diritti fondamentali. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente. L'adozione di strumenti deve essere coerente con il PTOF e con il Patto Educativo di Corresponsabilità. Sono vietati usi che generino discriminazioni o condizionamenti indebiti.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso da parte dei docenti

I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto della didattica per personalizzare

l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti o elaborare materiali didattici, senza mai sostituire la propria valutazione critica.

È vietato l'uso dell'IA per correzioni automatizzate senza supervisione.

La scelta degli strumenti deve essere coerente con il PTOF e non deve generare costi aggiuntivi per studenti e famiglie, salvo approvazione collegiale.

Art. 5 – Uso amministrativo e istituzionale

Gli strumenti di IA possono supportare attività organizzative, purché rispettino GDPR e sicurezza dei dati.

Non è consentito l'uso per decisioni automatizzate con conseguenze dirette su studenti o personale senza supervisione umana.

La responsabilità legale e contenutistica dei documenti prodotti resta sempre in capo alla persona fisica che li elabora.

Art. 6 – Formazione del personale

La scuola promuove percorsi di formazione per docenti, ATA includendo:

- uso sicuro e responsabile degli strumenti di IA;
- etica e responsabilità nell'uso;
- prevenzione di plagio e abusi.

È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e università.

Art. 7 – Responsabilità e limiti

L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari. È vietato l'uso di IA per sorveglianza degli studenti o raccolta non autorizzata di dati sensibili.

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 8 – Utilizzo a fini didattici

Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente a fini educativi, sotto la guida dei docenti.

È vietato automatizzare tesine, compiti o verifiche senza autorizzazione esplicita.

Art. 9 – Limiti di età e consenso

L'uso degli strumenti di IA è consentito nel rispetto delle limitazioni di età stabilite dal GDPR e dai fornitori:

- età minima per consenso autonomo: 14 anni (in Italia);
- sotto i 14 anni: utilizzo consentito solo con consenso genitoriale;
- sotto i 13 anni: vietato.

Art. 10 – Plagio e dichiarazione d'uso

Gli studenti devono dichiarare esplicitamente l'uso dell'IA nei lavori scolastici, secondo modalità stabilite dai docenti.

La mancata dichiarazione configura plagio, con relative sanzioni disciplinari.

Art. 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

Gli studenti sono responsabili dei contenuti prodotti tramite IA.

Le famiglie si rendono garanti e restano responsabili per l'uso prettamente scolastico dell'IA secondo quanto sancisce l'art. 9 di detto documento anche al di fuori dell'ambiente di scuola

e devono essere coinvolte nella formazione.

Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 12 – Protezione dei dati personali

L'uso dell'IA deve rispettare pienamente il GDPR.

È vietato l'uso di sistemi che trattino dati biometrici, sensibili o che realizzino profilazioni indebite.

Art. 13 – Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

L'introduzione di IA deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi, comprendente:

- stress lavoro-correlato per docenti e ATA;
- sicurezza informatica e protezione dei dati.

Il DVR deve essere aggiornato periodicamente con il RSPP e il DPO.

Art. 14 – Monitoraggio e revisione

Il regolamento è soggetto a revisione annuale per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.

Il Dirigente Scolastico, con Collegio Docenti, Consiglio d'Istituto e DPO, valuta l'efficacia del regolamento.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sull'Albo Online dell'Istituto.